

Il RUP può essere nominato membro della commissione di gara

Scritto da Interdata Cuzzola | 19/10/2021

Il RUP può essere nominato membro della commissione di gara: è quanto ribadito dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 7 ottobre 2021, n. 1454, alla luce dell'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui *"La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura"*.

Nel caso di specie, tutti gli atti e provvedimenti di gara, da quelli afferenti alla fase preparatoria/istruttoria (quali la predisposizione del bando del disciplinare e del capitolato) a quelli attinenti alla fase valutativa delle offerte (quali il provvedimento di nomina e la stessa composizione della commissione), sono stati adottati e formati dal RUP; secondo i giudici pugliesi, detta circostanza è irrilevante in quanto, sebbene la prima parte del citato art. 77, comma 4, del Codice disponga che *"I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"*, *"non vi è prova degli effettivi e concreti condizionamenti che la partecipazione del RUP avrebbe recato all'operato della commissione"*.

Sul punto merita di essere ricordata la posizione del Consiglio di Stato, secondo cui va escluso *"ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all'amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara"* (sez. III, sent. 26 ottobre 2018, n. 6082).